

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE**

sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

(GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese	L 2	6	5.1.2005
► <u>M2</u>	Decisione n. 1/2009 del Comitato misto CE-OLP del 24 giugno 2009	L 298	1	13.11.2009
► <u>M3</u>	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra	L 328	5	10.12.2011
► <u>M4</u>	Decisione n. 1/2014 del Comitato misto UE-OLP dell'8 maggio 2014	L 347	42	3.12.2014
► <u>M5</u>	Decisione n. 1/2016 del comitato misto UE-OLP del 18 febbraio 2016	L 205	24	30.7.2016

▼B**ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE****sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra**

La COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte,

e l'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (OLP) A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA, in appresso denominata «l'Autorità palestinese»,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami esistenti tra la Comunità e il popolo palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e i valori che li accomunano;

CONSIDERANDO che la Comunità e l'OLP desiderano rinsaldare tali legami e instaurare relazioni durature basate sul partenariato e sulla reciprocità;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e delle libertà politica ed economica, che costituiscono il fondamento stesso delle loro relazioni;

DESIDERANDO consolidare il quadro delle relazioni tra la Comunità europea e il Medio Oriente, e dell'integrazione economica regionale dei paesi del Medio Oriente, obiettivo da conseguire non appena le condizioni lo permetteranno;

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale delle parti e la necessità di intensificare gli sforzi in atto per promuovere lo sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione, sostenuta da un dialogo permanente, in campo economico, culturale e scientifico e nel settore dell'istruzione che consenta una migliore conoscenza e comprensione reciproca;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a favore del libero scambio e in particolare del rispetto delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

DESIDERANDO ampliare le intese commerciali autonome già in essere tra le parti e collocarle in un contesto contrattuale e di reciprocità;

CONVINTE della necessità di promuovere la creazione di un nuovo clima per le loro relazioni economiche che renda l'ambiente più favorevole ai flussi di investimenti;

CONSIDERANDO i diritti e gli obblighi che derivano alle parti dagli accordi internazionali da esse sottoscritti;

CONVINTE che la partecipazione a pieno titolo dell'Autorità palestinese al partenariato euromediterraneo lanciato dalla Conferenza di Barcellona costituisca un importante passo verso la normalizzazione dei rapporti tra le parti, che dovrebbe per il momento rispecchiarsi in un accordo interinale;

CONSAPEVOLI del notevole significato politico della celebrazione delle elezioni palestinesi il 20 gennaio 1996 ai fini del processo verso una soluzione permanente basato sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

▼B

RICONOSCENDO che il presente accordo dovrebbe essere sostituito, appena le condizioni lo permetteranno, da un accordo euromediterraneo di associazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituito un accordo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità e l'Autorità palestinese.
2. Gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti:
 - istituire un contesto adeguato per un ampio dialogo che consenta lo sviluppo di strette relazioni tra le parti;
 - creare le condizioni necessarie per una progressiva liberalizzazione degli scambi;
 - promuovere lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti tramite il dialogo e la cooperazione;
 - contribuire allo sviluppo socioeconomico della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;
 - incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilità politica ed economica;
 - promuovere la cooperazione in altri campi di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI****PRINCIPI FONDAMENTALI***Articolo 3*

La Comunità e l'Autorità palestinese istituiscono progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2001, secondo le modalità di cui al presente titolo e secondo le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominato «GATT».

▼BCAPITOLO 1
PRODOTTI INDUSTRIALI*Articolo 4***▼M3**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza diversi da quelli elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e diversi da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT. Il presente capitolo continua tuttavia ad applicarsi al lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e al glucosio e allo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90.

▼B*Articolo 5*

Negli scambi tra la Comunità e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione, né alcun altro onere di effetto equivalente.

Articolo 6

I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza possono essere importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonché in esenzione da restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencate nell'allegato 1.

All'elemento agricolo si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato 2 originari della Comunità, l'Autorità palestinese può mantenere, per la durata dell'accordo, dazi doganali all'importazione e oneri di effetto equivalente non superiori a quelli in vigore al 1° luglio 1996.

3. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 63 può decidere in merito ad ulteriori concessioni che le parti si accordano l'una all'altra su base di reciprocità.

Articolo 8

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati 2 e 3 sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

▼B

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Autorità palestinese può assoggettare a oneri fiscali non superiori al 25 % del valore i prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 importati in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Tali oneri sono gradualmente aboliti secondo il seguente calendario:

Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo ogni onere è ridotto al 90 % dell'onere di base.

Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo ogni onere è ridotto all'80 % dell'onere di base.

Tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo ogni onere è ridotto al 70 % dell'onere di base.

Quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo ogni onere è ridotto al 60 % dell'onere di base.

Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo è abolito ogni onere residuo.

3. In caso di gravi difficoltà per un determinato prodotto, il calendario di cui al paragrafo 2 può essere rivisto, di comune accordo, dal comitato misto, fermo restando che non può essere sospeso oltre il periodo transitorio massimo di cinque anni. Qualora il comitato misto non abbia preso una decisione entro trenta giorni dalla sua richiesta di revisione del calendario, l'Autorità palestinese può sospendere provvisoriamente il calendario per un periodo non superiore a un anno.

4. In caso di riduzione dell'onere applicabile erga omnes, a decorrere dalla data in cui si applica tale riduzione l'onere ridotto sostituisce l'onere di base di cui al paragrafo 2.

5. L'Autorità palestinese notifica alla Comunità i suoi dazi e oneri di base.

Articolo 9

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 10

1. In deroga agli articoli 5 e 8, l'Autorità palestinese può adottare misure eccezionali di durata limitata che introducono, aumentano o reintroducono dazi doganali.

2. Tali misure possono applicarsi solo a nuovi settori e a settori in fase di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare laddove queste ultime siano all'origine di gravi problemi sociali.

3. I dazi doganali all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti originari della Comunità introdotti da tali misure eccezionali non possono superare il 25 % in valore e devono conservare un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore totale delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni di prodotti industriali originari della Comunità nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici.

▼ B

4. Tali misure si applicano per non più di cinque anni, a meno che il comitato misto autorizzi una durata superiore.

5. L'Autorità palestinese informa il comitato misto di qualsiasi misura eccezionale essa intenda adottare e, su richiesta della Comunità, prima di introdurre le misure si tengono consultazioni sulle misure stesse e sui settori interessati. Quando adotta tali misure, l'Autorità palestinese fornisce al comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Il calendario prevede la progressiva eliminazione dei dazi in questione a quote annuali uniformi, a decorrere al più tardi dalla fine del secondo anno dalla loro introduzione. Il comitato misto può decidere un calendario diverso.

CAPITOLO 2

▼ M3**PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA****▼ B***Articolo 11***▼ M3**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese ed elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, per i quali è già stato concesso l'accesso al mercato in esenzione da dazi doganali in virtù del capitolo 1.

▼ B*Articolo 12***▼ M3**

L'Unione europea e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nell'interesse di entrambe le parti.

▼ B*Articolo 13***▼ M3**

1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni ivi contenute.

2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le disposizioni del medesimo protocollo.

▼B*Articolo 14*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminano la situazione al fine di determinare le misure che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1° gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui all'articolo 12.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 e tenendo conto del volume degli scambi di prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare importanza di questi ultimi, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminano, nell'ambito del comitato misto, prodotto per prodotto e in maniera ordinata e reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI COMUNI*Articolo 15*

1. Negli scambi tra la Comunità e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza non sono introdotte nuove restrizioni quantitative all'importazione, né misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono abolite, negli scambi tra la Comunità e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente.
3. La Comunità e l'Autorità palestinese non applicano alle esportazioni tra le parti dazi doganali o misure d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

Articolo 16

1. I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Articolo 17

1. Qualora siano introdotte norme specifiche a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle norme in vigore, o qualora vengano modificate o prorogate le disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare le disposizioni relative ai prodotti in questione derivanti dall'accordo.
2. In tali casi la parte ne informa il comitato misto. A richiesta dell'altra parte, il comitato misto si riunisce per tenere debito conto degli interessi dell'altra parte.

▼B

3. Qualora la Comunità o l'Autorità palestinese, in applicazione del paragrafo 1, modifichi le disposizioni stabilite dal presente accordo in relazione ai prodotti agricoli, essa riconosce alle importazioni originarie dell'altra parte un vantaggio paragonabile a quello previsto nel presente accordo.

4. L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni nell'ambito del comitato misto.

Articolo 18

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 19

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del comitato misto si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, su richiesta di una delle parti, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali nei confronti di paesi terzi. In particolare, in caso di adesione di un paese terzo all'Unione europea, si svolgono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle parti.

Articolo 20

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche secondo l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e la propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 23 del presente accordo.

Articolo 21

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia, o
- difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

▼B

la parte interessata può adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 22

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3 comporti:

- i) la riesportazione verso un paese terzo oggetto nella parte esportatrice di restrizioni quantitative all'esportazione, di dazi all'esportazione o di misure di effetto equivalente per il prodotto in questione, o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 23. Tali misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 23

1. Nel caso in cui la Comunità o l'Autorità palestinese assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 21 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 20, 21 e 22, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d) del presente articolo, il più rapidamente possibile, la parte in questione fornisce al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per esaminare approfonditamente la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure adeguate si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentono le circostanze.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per quanto riguarda l'articolo 20, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posto fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;
- b) per quanto riguarda l'articolo 21, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato misto, che può prendere ogni decisione necessaria per porvi fine.

Qualora il comitato misto o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata delle misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte;

▼ B

- c) per quanto riguarda le difficoltà generate dalle situazioni specificate nell'articolo 22, queste sono sottoposte all'esame del comitato misto.

Il comitato può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;

- d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 20, 21 e 22, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra parte.

▼ M3*Articolo 23 bis***Revoca temporanea delle preferenze**

1. Concordi sul fatto che la cooperazione amministrativa e l'assistenza sono indispensabili per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente accordo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.

2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione/assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente accordo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa/assistenza si intende fra l'altro:

- a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
- b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o nel comunicarne i risultati;
- c) un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per determinare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

4. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, fra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

▼ M3

5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione amministrativa/assistenza e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato misto le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;
- b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato misto senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato misto;
- c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. Esse non possono eccedere la durata di sei mesi rinnovabili qualora, alla data di scadenza, non siano mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

Ciascuna parte pubblica conformemente alle proprie procedure interne (nel caso dell'Unione europea, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*) gli avvisi agli importatori, relativi a: notifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), decisioni di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché la proroga o la revoca di cui al paragrafo 5, lettera c).

▼ B*Articolo 24*

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 25

La nozione di «prodotti originari», ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 3. Il comitato misto può decidere di apportare gli adattamenti necessari a detto protocollo ai fini del cumulo dell'origine come convenuto nella dichiarazione adottata alla Conferenza di Barcellona.

Articolo 26

Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.

▼B

TITOLO II

**PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA, PROPRIETÀ
INTELLETTUALE E APPALTI PUBBLICI**

CAPITOLO 1

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI*Articolo 27*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, le parti si impegnano a non imporre restrizioni ad alcun tipo di pagamento corrente per le partite correnti.

Articolo 28

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale della bilancia dei pagamenti, le parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione al movimento di capitali relativo agli investimenti diretti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza in imprese costituite ai sensi delle leggi in vigore, né alla liquidazione e al rimpatrio dei proventi di tali investimenti o di qualsiasi profitto ne derivi.

2. Le parti si consultano al fine di facilitare il movimento di capitali tra la Comunità e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

Articolo 29

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Autorità palestinese abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Autorità palestinese, secondo il caso, può, alle condizioni stabilite nel quadro del GATT e degli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, adottare misure restrittive in relazione alle partite correnti; tali restrizioni devono avere durata limitata e la loro portata non può eccedere quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Autorità palestinese, secondo il caso, informa senza indugio l'altra parte e le sottopone appena possibile un calendario per l'abolizione delle misure in questione.

CAPITOLO 2

**CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E APPALTI
PUBBLICI***Articolo 30*

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Autorità palestinese:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

▼B

- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le parti valutano, se del caso, qualsiasi prassi incompatibile con il presente articolo sulla base dei criteri derivanti dall'applicazione delle regole della Comunità in materia di concorrenza.

3. Entro il 31 dicembre 2001, il comitato misto adotta tramite decisione le disposizioni necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle disposizioni di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

4. Per quanto riguarda l'attuazione del paragrafo 1, punto iii), le parti riconoscono che l'Autorità palestinese può, se lo desidera, utilizzare, nel periodo fino al 31 dicembre 2001, gli aiuti pubblici alle imprese quale strumento per affrontare i suoi specifici problemi di sviluppo.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

6. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al capitolo 2 del titolo I:

— il paragrafo 1, punto iii) non si applica;

— qualsiasi prassi incompatibile con il paragrafo 1, punto i) è valutata secondo i criteri stabiliti dalla Comunità sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare di quelli stabiliti dal regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

7. Se la Comunità o l'Autorità palestinese ritengono una determinata pratica incompatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e

— tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

— in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere adeguate misure previa consultazione nell'ambito del comitato misto o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Per quanto riguarda le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), tali adeguate misure possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate da detto accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici applicabile tra le parti.

▼B

8. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Articolo 31

Gli Stati membri e l'Autorità palestinese adeguano progressivamente, fatti salvi se del caso i rispettivi impegni assunti nell'ambito del GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, entro il 31 dicembre 2001, non esista alcuna discriminazione tra cittadini degli Stati membri e la popolazione palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato misto è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 32

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il comitato misto provvede affinché, entro il 31 dicembre 2001, non sia adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e l'Autorità palestinese in senso contrario agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 33

1. Le parti riconoscono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, corrispondente ai più elevati standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo è periodicamente esaminata dalle parti. Qualora si verificassero difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotono sugli scambi commerciali, si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti nell'ambito del comitato misto per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 34

1. Le parti concordano l'obiettivo di una reciproca e graduale liberalizzazione dei contratti di appalto pubblici.

2. Il comitato misto adotta le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

TITOLO III

COOPERAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO SOCIALE*Articolo 35***Obiettivi**

1. Le parti si impegnano ad intensificare la cooperazione economica, nel reciproco interesse e secondo gli obiettivi generali del presente accordo.

▼B

2. La cooperazione mira a sostenere gli sforzi compiuti dall'Autorità palestinese per conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

*Articolo 36***Campo di applicazione**

1. La cooperazione privilegia anzitutto i settori in difficoltà per ragioni interne o a causa del processo generale di liberalizzazione dell'economia della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, e in particolare della liberalizzazione degli scambi tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza e la Comunità.
2. Analogamente, la cooperazione privilegia i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, in particolare quelli che possono generare occupazione e crescita sostenibile.
3. La cooperazione incoraggia l'attuazione di misure finalizzate allo sviluppo della cooperazione intraregionale.
4. Nell'attuazione della cooperazione economica nei vari settori pertinenti, si tiene conto della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.
5. Le parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

*Articolo 37***Metodi e modalità**

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico continuativo tra le parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica, in particolare le politiche di bilancio, di bilancia dei pagamenti e monetarie;
- b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
- c) fornitura di consulenze, scambi di esperti e formazione;
- d) l'attuazione di iniziative congiunte, quali seminari e riunioni di lavoro;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
- f) la promozione delle joint-venture;
- g) la diffusione delle informazioni relative alla cooperazione.

*Articolo 38***Cooperazione industriale**

I principali obiettivi sono i seguenti:

- sostenere gli sforzi dell'Autorità palestinese per ammodernare e diversificare l'industria e, in particolare, per creare un ambiente favorevole al settore privato e allo sviluppo industriale;

▼B

- stimolare la cooperazione tra gli operatori economici delle due parti;
- stimolare la cooperazione relativa alla politica industriale, alla competitività in un'economia aperta e all'ammodernamento e allo sviluppo dell'industria;
- sostenere le politiche finalizzate a diversificare la produzione e le esportazioni, nonché gli sbocchi esterni;
- promuovere la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e il trasferimento di tecnologie a favore dell'industria;
- sviluppare e potenziare le risorse umane necessarie all'industria;
- facilitare l'accesso a strumenti di finanziamento e a capitali di rischio a vantaggio dell'industria palestinese.

*Articolo 39***Investimenti e promozione degli investimenti**

L'obiettivo della cooperazione è creare un clima stabile e favorevole agli investimenti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

La cooperazione si configura come promozione degli investimenti. Ciò comporta lo sviluppo di:

- procedure amministrative armonizzate e semplificate;
- meccanismi per investimenti congiunti, soprattutto per le piccole e medie imprese di entrambe le parti;
- canali per lo scambio di informazione e strumenti per individuare le possibilità di investimento;
- un ambiente che favorisca il flusso di investimenti nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

La cooperazione può anche estendersi all'elaborazione e all'attuazione di progetti che dimostrino l'effettiva acquisizione e l'impiego delle tecnologie base, l'uso delle norme, lo sviluppo delle risorse umane (ad esempio per quanto riguarda le tecnologie e la gestione) e la creazione di posti di lavoro.

*Articolo 40***Normalizzazione e valutazione della conformità**

L'obiettivo della cooperazione è ridurre le disparità in materia di norme e certificazione.

In concreto, la cooperazione assume le seguenti forme:

- promozione dell'uso dei regolamenti tecnici comunitari e delle norme e procedure di valutazione della conformità europee;
- innalzamento del livello delle valutazioni di conformità degli organi di certificazione e accreditamento palestinesi;
- discussione, se del caso, di accordi di reciproco riconoscimento;
- cooperazione nel settore della gestione della qualità;

▼B

- sviluppo di strutture per la tutela della proprietà intellettuale, individuale e commerciale, per la normalizzazione e la definizione di norme di qualità.

*Articolo 41***Ravvicinamento delle leggi**

L'obiettivo della cooperazione è ravvicinare la legislazione del Consiglio palestinese a quella della Comunità nei settori contemplati dall'accordo.

*Articolo 42***Piccole e medie imprese**

L'obiettivo della cooperazione è creare un ambiente propizio allo sviluppo delle piccole e medie imprese sui mercati locali e di esportazione, anche attraverso:

- la promozione di contatti tra imprese, in particolare tramite le reti e gli strumenti per la promozione della cooperazione industriale e del partenariato della Comunità;
- un più facile accesso ai capitali d'investimento;
- servizi d'informazione e di sostegno;
- lo sviluppo delle risorse umane al fine di stimolare l'innovazione e l'avvio di progetti e iniziative aziendali.

*Articolo 43***Servizi finanziari**

L'obiettivo della cooperazione è migliorare e sviluppare i servizi finanziari.

La cooperazione si attua nei seguenti modi:

- promuovendo il consolidamento e la ristrutturazione del settore finanziario palestinese;
- migliorando i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori del credito, delle assicurazioni e di altri comparti del settore finanziario.

*Articolo 44***Agricoltura e pesca**

I principali obiettivi della cooperazione in questo campo sono l'ammodernamento e la ristrutturazione, se necessario, dei settori dell'agricoltura e della pesca.

Ciò comprende l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo delle tecniche di confezionamento, magazzinaggio e commercializzazione e il miglioramento dei canali di distribuzione.

Più in particolare, la cooperazione punta a:

- sviluppare mercati stabili;

▼B

- sostenere le politiche di diversificazione della produzione, delle esportazioni e degli sbocchi esterni;
- ridurre la dipendenza alimentare;
- promuovere un'agricoltura e una pesca non nocive per l'ambiente, tenendo particolarmente conto della necessità di tutelare l'ambiente e di una gestione razionale della pesca;
- intensificare le relazioni a carattere spontaneo tra gruppi aziendali e organizzazioni rappresentative di categorie e professioni;
- fornire assistenza tecnica e formazione;
- armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie;
- favorire lo sviluppo rurale integrato, anche tramite il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche associate; e
- promuovere la cooperazione tra regioni rurali e gli scambi di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.

*Articolo 45***Sviluppo sociale**

Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con qualsiasi sviluppo economico, e considerano particolarmente prioritario il rispetto dei diritti sociali di base.

Le parti privilegiano le misure finalizzate:

- a promuovere le pari opportunità per le donne e una partecipazione equilibrata al processo decisionale in campo economico e sociale, in particolare tramite l'istruzione e i mezzi d'informazione;
- a sviluppare la pianificazione familiare e a proteggere le madri e i bambini;
- a migliorare il sistema di protezione sociale;
- a rendere il sistema sanitario più rispondente alle esigenze;
- a migliorare le condizioni di vita nelle zone ad alta densità di popolazione delle regioni meno favorite;
- a promuovere il rispetto dei diritti umani e della democrazia, tra l'altro attraverso il dialogo socio-professionale.

*Articolo 46***Trasporti**

Gli obiettivi della cooperazione sono i seguenti:

- contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento di strade, porti e aeroporti;
- migliorare i servizi di trasporto dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale e regionale; e

▼B

- definire e far applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità.

I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:

- i trasporti stradali, ivi compresa una graduale facilitazione delle condizioni di transito;
- la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, ivi compresi i sistemi di navigazione e la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti;
- l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali sui principali percorsi di reciproco interesse;
- i collegamenti transeuropei e i percorsi di interesse regionale; e
- il miglioramento delle apparecchiature tecniche per portarle al livello delle norme comunitarie in materia di trasporti stradali/ferroviari traffico di container e trsbordi.

*Articolo 47***Infrastrutture informatiche e telecomunicazioni**

L'obiettivo della cooperazione è stimolare lo sviluppo economico e sociale e sviluppare una società dell'informazione.

I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:

- facilitare la collaborazione nel campo della politica delle telecomunicazioni, dello sviluppo delle reti e delle infrastrutture per una società dell'informazione;
- sviluppare un dialogo sulle questioni relative alla società dell'informazione e promuovere lo scambio di informazioni e l'organizzazione di seminari e conferenze in questo campo;
- promuovere e attuare progetti congiunti finalizzati all'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione e nuove applicazioni attinenti alla società dell'informazione;
- consentire uno scambio di informazioni sulla normalizzazione, sulle prove di conformità e sulla certificazione per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
- consentire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi telematici.

*Articolo 48***Energia**

L'obiettivo della cooperazione nel campo dell'energia è aiutare la Cisgiordania e la Striscia di Gaza ad acquisire le tecnologie e le infrastrutture essenziali per il loro sviluppo, in particolare per facilitare i contatti tra la loro economia e quella della Comunità.

I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:

- promozione delle energie rinnovabili;

▼B

- promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;
- sostegno ad azioni volte a facilitare il transito di gas, petrolio ed elettricità, e in particolare la ricerca applicata sulle reti di banche di dati nei settori economico e sociale che collegano gli operatori comunitari e palestinesi; e
- sostegno all'ammodernamento e allo sviluppo di reti energetiche e alla loro connessione alle reti della Comunità europea.

*Articolo 49***Cooperazione scientifica e tecnologica**

Le parti si sforzano di promuovere la cooperazione relativa allo sviluppo scientifico e tecnologico.

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) incoraggiare l'istituzione di contatti permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare:
 - dando accesso alle istituzioni palestinesi ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico nel rispetto delle norme comunitarie che disciplinano la partecipazione a tali programmi dei paesi extracomunitari;
 - consentendo la partecipazione palestinese alle reti di cooperazione decentrata;
 - promuovendo la sinergia nei settori della formazione e della ricerca;
- b) migliorare le capacità di ricerca palestinesi;
- c) stimolare l'innovazione tecnologica e il trasferimento di nuove tecnologie e conoscenze tecniche;
- d) incoraggiare tutte le attività finalizzate alla creazione di sinergie a livello regionale.

*Articolo 50***Ambiente**

Gli obiettivi della cooperazione sono prevenire il degrado ambientale, controllare l'inquinamento, proteggere la salute dell'uomo e garantire l'uso razionale delle risorse naturali, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile.

La cooperazione privilegia gli aspetti seguenti: desertificazione, gestione delle risorse idriche, salinizzazione, impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque, uso adeguato dell'energia, impatto dello sviluppo industriale in generale e sicurezza degli impianti industriali in particolare, gestione dei rifiuti, gestione integrata delle aree particolarmente delicate, qualità delle acque marine e controllo e prevenzione dell'inquinamento marino, educazione e sensibilizzazione ambientale.

▼B

La cooperazione è promossa tramite l'uso di sofisticati strumenti di gestione ambientale, metodi di sorveglianza e monitoraggio ambientale, ivi compreso l'impiego di sistemi informatici ambientali e di valutazione dell'impatto ambientale.

*Articolo 51***Turismo**

Le priorità della cooperazione sono le seguenti:

- promuovere gli investimenti nel campo del turismo;
- migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo;
- promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo;
- promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi;
- sottolineare l'importanza turistica del patrimonio culturale;
- rendere il turismo più concorrenziale sostenendo una maggiore professionalità che assicuri uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.

*Articolo 52***Cooperazione in campo doganale**

La cooperazione in campo doganale mira a garantire l'osservanza delle disposizioni commerciali e la correttezza degli scambi.

Si potrebbero sviluppare i seguenti tipi di cooperazione:

- varie forme di scambio di informazioni e di programmi di formazione;
- semplificazione dei controlli e delle procedure relative allo sdoganamento delle merci;
- introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e dell'Autorità palestinese; e
- assistenza tecnica fornita da esperti della Comunità.

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le autorità amministrative delle parti si prestano reciproca assistenza in campo doganale.

*Articolo 53***Cooperazione in campo statistico**

Il principale obiettivo della cooperazione in questo campo dovrebbe essere garantire la compatibilità e l'utilità delle statistiche relative al commercio estero, ai finanziamenti e alla bilancia dei pagamenti, alla demografia, ai flussi migratori, ai trasporti e alle comunicazioni, e in generale a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestano all'elaborazione di statistiche.

▼B*Articolo 54***Cooperazione in materia di politica economica**

La cooperazione è finalizzata:

- a favorire gli scambi di informazioni sulla situazione e sulle prospettive macroeconomiche e sulle strategie di sviluppo;
- a consentire un'analisi congiunta delle questioni economiche di reciproco interesse;
- a promuovere la cooperazione tra economisti e responsabili politici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Comunità.

*Articolo 55***Cooperazione regionale**

Nel quadro dell'attuazione della cooperazione economica nei diversi settori, le parti incoraggiano le attività volte a sviluppare la cooperazione tra l'Autorità palestinese e gli altri partner mediterranei, fornendo assistenza tecnica.

Tale cooperazione costituisce un importante elemento del sostegno della Comunità allo sviluppo della regione nel suo complesso.

Si privilegiano le azioni finalizzate a:

- promuovere gli scambi intraregionali;
- sviluppare la cooperazione regionale in campo ambientale;
- incoraggiare lo sviluppo delle infrastrutture delle comunicazioni necessarie per lo sviluppo economico della regione;
- rafforzare lo sviluppo della cooperazione con i paesi limitrofi in campo giovanile.

Le parti intensificano inoltre la loro cooperazione per quanto riguarda lo sviluppo regionale e la pianificazione territoriale.

A tal fine si possono adottare le seguenti misure:

- azioni congiunte di autorità regionali e locali nel campo dello sviluppo economico; e
- creazione di meccanismi per lo scambio di informazioni ed esperienze.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI AUDIOVISIVI, AFFARI CULTURALI, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE*Articolo 56*

Le parti promuovono la cooperazione nel settore degli audiovisivi nel reciproco interesse. Le parti esaminano la possibilità di associare l'Autorità palestinese alle iniziative della Comunità in questo settore, consentendo in tal modo una cooperazione in campi quali la coproduzione, la formazione, lo sviluppo e la distribuzione.

▼B*Articolo 57*

Le parti promuovono la cooperazione culturale. Tra i settori di cooperazione possono rientrare attività comunitarie relative, in particolare, alla traduzione, agli scambi di opere d'arte e di artisti, alla conservazione e al restauro di monumenti e località storiche e culturali, alla formazione di operatori culturali, all'organizzazione di manifestazioni culturali a carattere europeo e alla reciproca sensibilizzazione e che contribuiscano alla diffusione delle informazioni su manifestazioni culturali di grande rilievo.

Articolo 58

Le due parti si impegnano a stabilire in che modo giungere a un sensibile miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale. A tal fine, si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione, ivi compresi i corsi di carattere tecnico, all'istruzione superiore e alla formazione professionale.

Per innalzare il livello di competenza del personale direttivo del settore pubblico e privato, le parti intensificano la loro cooperazione relativa all'istruzione e alla formazione professionale e la cooperazione tra università e imprese.

Si dovrebbe attivamente promuovere la preparazione dei giovani a diventare cittadini attivi di una società civile democratica. Si potrebbe pertanto sostenere e sviluppare la cooperazione in campo giovanile, ivi compresi la formazione di operatori e di «leader» giovanili, gli scambi di giovani e le attività di volontariato.

Si dedica particolare attenzione alle azioni e ai programmi che consentano di instaurare contatti permanenti (MED-CAMPUS,...) tra organismi specializzati della Comunità e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, ad esempio incoraggiando lo scambio e la condivisione delle esperienze e delle risorse tecniche.

Articolo 59

Le parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.

Articolo 60

La cooperazione si attua in particolare attraverso:

- a) un dialogo continuativo tra le parti;
- b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche tramite incontri tra funzionari ed esperti;
- c) il trasferimento di consulenze e di esperienze e la formazione di giovani laureati palestinesi;
- d) l'attuazione di iniziative comuni quali seminari e incontri di lavoro;

▼B

- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
- f) la diffusione delle informazioni sulle iniziative di cooperazione.

TITOLO V
COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 61

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Autorità palestinese un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le pertinenti procedure e alle risorse finanziarie richieste.

Dette procedure sono concordate dalle parti utilizzando gli strumenti più opportuni successivamente all'entrata in vigore dell'accordo.

La cooperazione finanziaria si concentra su:

- la necessità di attenuare le ripercussioni economiche subite dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza a seguito della graduale introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria;
- lo sviluppo di istituzioni commerciali che promuovano contatti commerciali con mercati esteri;
- le misure di accompagnamento per le politiche attuate nel settore sociale;
- il potenziamento delle infrastrutture economiche e sociali;
- la promozione degli investimenti privati e di attività creatrici di posti di lavoro nei settori produttivi;
- la promozione di riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- i servizi;
- lo sviluppo urbano e rurale;
- l'ambiente;
- la creazione e il miglioramento delle istituzioni necessarie per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione palestinese e il progresso della democrazia e dei diritti umani.

Articolo 62

Per assicurare l'adozione di un'impostazione coordinata in relazione a qualsiasi problema macroeconomico e finanziario straordinario che dovesse sorgere in conseguenza dell'attuazione dell'accordo, le parti utilizzano il dialogo economico continuativo di cui al titolo III per seguire con particolare attenzione i flussi commerciali e finanziari nelle loro relazioni.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 63

1. È istituito un comitato misto per gli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese, denominato nel presente accordo «il comitato misto». Tale comitato è abilitato a prendere decisioni nei casi previsti nell'accordo, nonché in altri casi in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi enunciati nell'accordo.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per dar loro attuazione.

2. Il comitato misto può anche formulare qualsiasi risoluzione, raccomandazione o parere esso ritenga opportuno per il conseguimento dei comuni obiettivi e il buon funzionamento dell'accordo.

3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 64

1. Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Autorità palestinese.

2. Il comitato misto delibera di comune intesa tra la Comunità e l'Autorità palestinese.

Articolo 65

1. La funzione di presidenza del comitato misto è esercitata a turno dalla Comunità e dall'Autorità palestinese conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento interno.

2. Il comitato misto si riunisce una volta all'anno e ogniqualvolta lo richiedono le circostanze, su iniziativa del presidente.

Articolo 66

1. Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi altro comitato per assisterlo nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il comitato misto stabilisce la composizione e le funzioni di tali comitati e le loro modalità di funzionamento.

Articolo 67

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il comitato misto può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

▼B

4. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi.

Il comitato misto designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti della controversia deve adottare le misure richieste per l'attuazione del lodo arbitrale.

Articolo 68

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 69

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Autorità palestinese nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Autorità palestinese non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra membri della popolazione palestinese, o imprese e società della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Articolo 70

1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure adeguate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

▼B

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Le misure sono comunicate senza indugio al comitato misto e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato misto.

Articolo 71

Gli allegati da 1 a 3 e i protocolli da 1 a 3 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le dichiarazioni figurano nell'atto finale, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 72

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'OLP a beneficio dell'Autorità palestinese e la Comunità, ciascuna delle quali agisce in conformità dei rispettivi poteri.

Articolo 73

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alla condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Articolo 74

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 75

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. Entro e non oltre il 4 maggio 1999 iniziano i negoziati per la conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione. Fino alla conclusione di tale accordo, il presente accordo rimane in vigore, fatto salvo qualsiasi emendamento concordato tra le parti.

3. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

▼B

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundraettiosju.

حرر في بروكسل ، في الرابع والعشرين من شهر فبراير سنة
الف وتسعمائة وسبعة وتسعون .

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

▼B

På Europeiska gemenskapens vägnar

Hans van den Broek
Munir Bureiq

عن منظمة التحرير الفلسطينية العاملة لصالح السلطة الفلسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة



▼B

Elenco degli allegati

<i>Allegato 1</i>	Prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1
<i>Allegato 2</i>	Prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2
<i>Allegato 3</i>	Prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2



ALLEGATO 1

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10 51 a 0403 10 99 0403 90 71 a 0403 90 99	— Iogurt, aromatizzato o addizionato di frutta o di cacao — altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0710 40 00 0711 90 30	Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10 1517 90 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % — altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, che rientrano nel codice NC 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto, preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove, escluse le preparazioni che rientrano nel codice NC 1901 90 91
ex 1902	Paste alimentari, escluse quelle farcite che rientrano nei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti alimentari a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate
2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato

▼B

Codice NC	Designazione delle merci
2005 20 10	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato
2008 92 45	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di alcole né di zuccheri
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole né di zuccheri
2101 10 98	Preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di sucedanei torrefatti del caffè esclusi quelli di cicoria torrefatta
da 2102 10 31 a 2102 10 39	Lieviti di panificazione
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate: — — — Maionese
2105	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle che rientrano nei codici NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
22 029 091 22 029 095 22 029 099	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti dei codici NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti dei codici NC da 0401 a 0404
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati del codice NC 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
3823 60	Sorbitolo diverso da quello del codice NC 2905 44



ALLEGATO 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Codice NC	Designazione delle merci
1902	Paste alimentari e cuscus:
A	— di frumento (grano) duro
B	— altre
1905 10	Pane croccante
1905 20 90	Pane con spezie (panpepato), non destinati specialmente ai diabetici:
A	— contenente, in peso, più di 15 % di farina di cereali diversa da quella di frumento in rapporto al contenuto totale della stessa
B	— altri
ex 3000 A	— Cialde e cialdine
A1	— — non ripiene, anche ricoperte
A1a	— — — contenenti, in peso, più di 15% di farina di cereali diversa da quella di frumento in rapporto al contenuto totale di farina
A1b	— — — altre
A2	— — — altre
A2a	— — — contenenti in peso non meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte né meno di 2,5 % di proteine del latte
A2b	— — — altre
1905 40 10	Fette biscottate, con aggiunta di zucchero, miele o altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o prodotti simili:
A	— contenenti, in peso, più di 15% di farina di cereali diversa da quella di frumento in rapporto al contenuto totale di farina
B	— altre
1905 ex 3000) B + 9019)	— altri prodotti della panetteria, con aggiunta di zucchero, miele o altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o prodotti simili:
B1	— — contenenti, in peso, non meno di 2,5 % di uova
B2	— — con aggiunta di frutta secca o frutta a guscio
B2a	— — — contenenti in peso non meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte né meno di 2,5 % di proteine del latte; vedi allegato V
B2b	— — — altri
B3	— — contenenti, in peso, meno di 10% di zuccheri addizionati e senza aggiunta di uova, di frutta secca o frutta a guscio

▼B*ALLEGATO 3***PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2**

Codice NC	Designazione delle merci
1704 90 39/05	Caramelle e lecca lecca
1806 32 00/2	Cioccolata
1905 90 90/7	Biscotti e cialdine
2005 20 90/6	Patatine fritte e spuntini
6208 51 00/2	Accappatoi in spugna
6302 60 00	Asciugamani

▼B**Elenco dei protocolli**

- Protocollo n. 1:* relativo al regime provvisorio applicabile alle importazioni nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
- Protocollo n. 2:* relativo al regime applicabile alle importazioni in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea
- Protocollo n. 3:* relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

▼ M3**PROTOCOLLO N. 1**

relativo al regime provvisorio applicabile alle importazioni nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l'elemento agricolo) che si applicano alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, di cui al capitolo 1, sono temporaneamente eliminati conformemente alle disposizioni del punto C, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica del presente accordo, firmato nel 2011.
2. In deroga alle condizioni di cui al punto 1 del presente protocollo, per i prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata in conformità con l'articolo 140 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, e nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, è abolita unicamente la parte ad valorem del dazio.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

▼M1

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 1

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione ⁽²⁾	Riduzione % del dazio doganale NPF ⁽³⁾	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione % del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o eventuale ⁽³⁾	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d	
0409 00 00	Miele naturale	100	500	0		punto 4 — aumento annuo di 250 t
ex 0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi	100	2 000	0		punto 4 — aumento annuo di 250 t
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° dicembre al 31 marzo	100		60	2 000	
ex 0703 10	Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio	100		60		
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate, dal 15 gennaio al 30 aprile	100		60	3 000	
ex 0709 60	Frutta del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , fresche o refrigerate:					
0709 60 10	peperoni	100		40	1 000	
0709 60 99	altre	100		80		
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre alla fine di febbraio	100		60	300	
ex 0709 90 90	Cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio	100		60		
0710 80 59	Frutta del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> diverse dai peperoni, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	100		80		
0711 90 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> diverse dai peperoni, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100		80		
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00	Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia spp.</i>), temelle (<i>Tremella spp.</i>) e tartufi, secchi	100	500	0		
ex 0805 10	Arance, fresche	100		60	25 000	
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	100		60	500	

▼M1

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione ⁽²⁾	Riduzione % del dazio doganale NPF ⁽³⁾	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione % del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o eventuale ⁽³⁾	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d	
0805 40 00	Pompelmi e pomeli	100		80		
ex 0805 50 10	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>), freschi	100		40	800	
0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° febbraio al 14 luglio	100	1 000	0		punto 4 — aumento annuo di 500 t
0807 19 00	Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1° novembre al 31 maggio	100		50	10 000	
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° novembre al 31 marzo	100	2 000	0		punto 4 — aumento annuo di 500 t
0812 90 20	Arance, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100		80		
0904 20 30	Frutta del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> diverse dai peperoni, essiccate, non tritate né polverizzate	100		80		
1509 10	Olio d'oliva vergine	100	2 000	0		punto 4 — aumento annuo di 500 t
2001 90 20	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico	100		80		
2005 90 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100		80		

⁽¹⁾ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽³⁾ La riduzione del dazio si applica unicamente al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla voce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.

▼ M3**PROTOCOLLO N. 2**

relativo al regime applicabile alle importazioni in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea

1. I prodotti originari dell'Unione europea figuranti negli allegati sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in appresso e negli allegati.
2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna «a», entro il limite del contingente tariffario annuale indicato nella colonna «b» e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».
3. Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».
4. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

▼ **M3**

ALLEGATO 1 DEL PROTOCOLLO N. 2

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio (%)	Contingente tariffario (in t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
		a	b	c
0102 90 71	Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche	0	300	
0202 30 90	Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»	0	200	
0206 22 00	Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati	0	100	
0406	Formaggi e latticini	0	200	
0407 00 19	Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche)	0	120 000 pezzi	
1101 00 15	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta	0	13 000	
2309 90 99	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2	100	

▼M3

ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE

Codice NC	Designazione delle merci
1902	Pasta e cuscus:
A	— di frumento (grano) duro
B	— altro
1905 10	Pane croccante detto «Knäckebrot»
1905 20 90	Pane con spezie (panpepato), non speciale per diabetici:
A	— avente tenore superiore a 15 %, in peso, di farina di cereali diversi dal frumento (grano) rispetto al contenuto complessivo di farina
B	— altro
ex 1905 32 A	Cialde e cialdine
Al	— non ripiene, anche non glassate
Ala	— avente tenore superiore a 15 %, in peso, di farina di cereali diversi dal grano rispetto al contenuto complessivo di farina
Alb	— altro
A2	— altro
A2a	— avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte o non inferiore a 2,5 % di proteine del latte
A2b	— altro
1905 40 10	Fette biscottate, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili:
A	— avente tenore superiore a 15 %, in peso, di farina di cereali diversi dal frumento (grano) rispetto al contenuto complessivo di farina
B	— altro
1905 ex 31) B + ex 90)	Altri prodotti di panetteria, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili:
B1	— addizionati di uova, non inferiore a 2,5 % in peso
B2	— addizionati di frutta secche o di noci:
B2a	— avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine del latte, cfr. allegato V
B2b	— altro
B3	— avente tenore inferiore a 10 %, in peso, di zuccheri aggiunti e senza aggiunta di uova, frutta secche o di frutta a guscio

▼ **M5****PROTOCOLLO N. 3**

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

*Articolo 1***Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ («convenzione»).

2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

*Articolo 2***Composizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto.

2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 3***Modifiche del protocollo**

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 4***Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

⁽¹⁾ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

▼ M5

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I della convenzione e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione stessa, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.



ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte,

e i plenipotenziari

dell'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (OLP) A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA,

in appresso denominata «l'Autorità palestinese»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il 24 febbraio 1997, per la firma dell'accordo euro-mediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea da una parte e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza, dall'altra, qui di seguito denominato «Accordo euromediterraneo» interinale di associazione, hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euro-mediterraneo interinale di associazione, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 relativo al regime provvisorio applicabile alle importazioni nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea

Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

I plenipotenziari della Comunità, nonché i plenipotenziari dell'Autorità palestinese, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 33 dell'accordo)

Dichiarazione comune relativa all'articolo 55 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa alla cooperazione decentrata

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 70 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati

Dichiarazione comune relativa a un programma di sostegno per l'industria palestinese

▼ B

e, con riguardo al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le seguenti dichiarazioni comuni:

1. Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra;
2. Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino.

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari dell'Autorità palestinese hanno altresì preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere allegati al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.

I plenipotenziari dell'Autorità palestinese hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione sul cumulo dell'origine.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundra nittiosju.

حرر في بروكسل ، في الرابع والعشرين من شهر فبراير سنة
الف وتسعمائة وسبعة وتسعون

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

▼B

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



عن منظمة التحرير الفلسطينية العاملة لصالح السلطة الفلسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة



▼B**DICHIARAZIONI COMUNI****Dichiarazione comune relativa alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 33 dell'accordo)**

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, inclusi quelli relativi ai programmi per computer, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie dei circuiti integrati, nonché la protezione dalla concorrenza sleale quale definita nell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967) e la protezione delle informazioni riservate relative alle conoscenze tecniche («know how»).

▼B

Dichiarazione comune relativa all'articolo 55 dell'accordo

Le parti ribadiscono il loro impegno nei confronti del processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace dovrebbe essere consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo congiunti presentati dall'Autorità palestinese e da altre parti della regione, nel rispetto delle procedure tecniche e di bilancio della Comunità.

Le parti ribadiscono che il presente accordo si colloca nel quadro del processo avviato in occasione della Conferenza di Barcellona del 27 novembre 1995 e che la cooperazione bilaterale tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese è complementare rispetto alla cooperazione regionale nel contesto del partenariato euro-mediterraneo.

▼B

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

Le parti concordano che l'accesso all'occupazione non rientra nell'ambito dei programmi di scambio per i giovani.

▼ B

Dichiarazione comune relativa alla cooperazione decentrata

La parti ribadiscono l'importanza che anettono ai programmi di cooperazione decentrata quale strumento per incoraggiare gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.

▼B

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Quando si applica la procedura di arbitrato, le parti si adoperano affinché il comitato misto designi un terzo arbitro entro due mesi dalla designazione del secondo arbitro.

▼B

Dichiarazione comune relativa all'articolo 70 dell'accordo

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente accordo, le parti concordano che l'espressione «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 70 dell'accordo si riferisce a casi di violazione sostanziale dell'accordo a opera di una delle due parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

- in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
- nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo specificati all'articolo 2 dello stesso.

2. Le parti concordano che le misure adeguate di cui all'articolo 70 sono le misure adottate in conformità del diritto internazionale. Se una parte adotta una misura in un caso particolarmente urgente in applicazione dell'articolo 70, l'altra parte può ricorrere alla procedura di soluzione delle controversie.

▼B

Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati

Le parti concordano che sarà garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui è previsto lo scambio di dati a carattere personale.

▼B**Dichiarazione comune relativa a un programma di sostegno per l'industria palestinese**

Le parti concordano che si metterà a disposizione dell'industria palestinese un programma di sostegno per alimentare e sviluppare la capacità del settore industriale palestinese.

La Comunità fornisce accesso a finanziamenti di avviamento e a capitali alle imprese palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Ciò comprende il programma European Community Investment Partners (ECIP), che fornisce assistenza per i costi di avviamento d'impresa, quali i costi per studi di fattibilità e assistenza tecnica e, in alcuni casi, l'accesso a finanziamenti per joint-venture. Sono inoltre disponibili finanziamenti di prestiti, tramite un fondo rotativo amministrato dal Fondo di sviluppo palestinese (Palestinian Development Fund), sulla base di aiuti non rimborsabili forniti dalla Comunità. La Banca europea per gli investimenti fornisce finanziamenti sotto forma di prestiti e capitali di rischio alle imprese palestinesi tramite le banche locali.

La Comunità ha istituito il Centro per lo sviluppo del settore privato (Centre for Private Development) nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza per fornire sostegno, formazione e consulenze all'industria palestinese nei settori dell'avviamento e della pianificazione d'impresa, della gestione aziendale, della strategia e della commercializzazione.

La Comunità riconosce che l'industria palestinese deve ricercare sbocchi di mercato all'estero. Il presente accordo concede pertanto un accesso in esenzione da dazi ai prodotti industriali palestinesi sui mercati dell'Unione europea. Il Centro palestinese per le imprese (Palestinian Enterprise Centre) e, al suo interno, l'eurosportello (Euro-Info Centre) sono dunque a disposizione per promuovere e facilitare i contatti e le joint-venture tra l'industria europea e quella palestinese, attraverso manifestazioni di partenariato (l'europartenariato, il partenariato Med e i programmi Med per le imprese, o Med-Enterprise) e numerosi altri strumenti (quali le reti BC Net, Business Cooperation Network, e BRE, Bureau de rapprochement des entreprises) cui si può di volta in volta ricorrere.

La Comunità riconosce inoltre che l'industria palestinese ha risentito in passato della mancanza di infrastrutture economiche di base. Prendendo atto che, nel contesto dell'assistenza fornita dalla Comunità per lo sviluppo della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, parte di tale assistenza può essere fornita a sostegno dell'industria palestinese, la Comunità prenderà in esame le richieste dell'Autorità palestinese che una parte di questi finanziamenti, sotto forma di prestiti o di aiuti non rimborsabili, possa essere destinata al risanamento delle infrastrutture economiche fondamentali.

Nel quadro della cooperazione economica prevista ai sensi del presente accordo, tra le due parti si procederà a periodici scambi di opinioni per stabilire la maniera più efficace di combinare i diversi meccanismi di sostegno descritti nella presente dichiarazione, ed altri che dovessero rendersi disponibili, per sostenere nel modo più opportuno l'industria palestinese.

▼B

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. L'Autorità palestinese accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

▼ B

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. L'Autorità palestinese accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente Accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

▼ M1

▼B

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiarazione sul cumulo dell'origine

Adeguatamente agli sviluppi politici, se e quando l'Autorità palestinese e uno o più paesi mediterranei concluderanno accordi che istituiscano tra loro un regime di libero scambio, la Comunità europea è disposta ad applicare il cumulo dell'origine nelle sue intese commerciali con tali paesi.

▼ M3**DICHIARAZIONE COMUNE****SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AGLI OSTACOLI SANITARI E
FITOSANITARI O TECNICI IN MATERIA DI SCAMBI**

Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi problema, in particolare gli ostacoli sanitari, fitosanitari o tecnici in materia di scambi che impediscano l'attuazione del presente accordo, avvalendosi delle disposizioni amministrative vigenti. I risultati devono essere comunicati ai pertinenti sottocomitati e al comitato congiunto. Le parti si impegnano a esaminare e risolvere tali problemi nel minor tempo possibile, in via amichevole e in conformità con le rispettive disposizioni legislative nazionali in vigore, nonché con le norme dell'OMC, dell'UIE, dell'IPPC e del Codex Alimentarius.